



COMUNE DI MONTALE

Regolamento per la cremazione, conservazione, affidamento, dispersione ceneri di defunti

Approvato con Deliberazione C.C. N. _____ del _____

PREMESSA

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione di defunti ed è emanato nell'ambito dei principi di cui alla legge 30.3.2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri", della Legge Regione Toscana 31.5.2004 n. 29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti da cremazione di defunti" come modificata dalla Legge Regione Toscana 12.11.2013 n. 66 . Sono richiamate le norme e direttive di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 , le Circolari del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24 e del 31.7.1998 n. 10 nonché del D.P.R. 15.7.2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione rifiuti sanitari".

2. Il presente Regolamento nell'ambito della normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità, la libertà di scelta in base alle convinzioni religiose e culturali ed il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

3. Il presente Regolamento integra il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

PARTE PRIMA

Sistema autorizzatorio

Articolo 2

Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadaveri ai sensi della legge n. 130/2001, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, dopo aver acquisito un certificato rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, deve essere acquisito il nulla osta della stessa autorità recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce altresì la certificazione attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, sottoscritta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

b) iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto effettuata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto, vale anche contro il parere dei familiari. La dichiarazione di iscrizione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione il quale certifica la regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà alla cremazione è manifestata, all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, da parte del coniuge o in difetto dal parente più prossimo come individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da parte della maggioranza assoluta di questi.

d) per i minori o persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b) sono mutuamente escludenti.

Articolo 3

Cremazione di resti mortali e resti ossei

1. I resti mortali inconsunti o i resti ossei rinvenuti in occasione di esumazioni ordinaria dopo un periodo di dieci anni, o di estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo previa autorizzazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La cremazione di resti mortali e resti ossei è ammessa previa acquisizione della dichiarazione di volontà resa del coniuge o in difetto dal parente più prossimo come individuato ai sensi degli artt. 74, 75 76 e 77 del CC e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3. La cremazione di resti mortali inconsunti è disposta d'Ufficio in caso di irreperibilità dei familiari o di disinteresse, configurato a seguito di mancanza di disposizioni in occasione delle scadenze delle sepolture.

PARTE SECONDA

Destinazione delle ceneri

Articolo 4

Destinazione delle ceneri provenienti da cremazione di cadaveri o resti mortali

1. Le ceneri provenienti da cremazione e raccolte in apposita urna, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, possono essere:

- tumulate nelle cellette cinerarie o negli ossarietti, disponibili presso i cimiteri comunali previa stipula di apposita concessione.
- depositate in loculi anche in presenza di altro feretro o altre ceneri o resti.
- trasferite per analoghe sistemazioni presso Cimiteri di altri Comuni.
- affidate per la conservazione a persone fisiche, enti o associazioni.
- disperse nei luoghi e con le modalità di cui al successivi articoli.
- inumate in appositi spazi posti all'interno dei cimiteri comunali per una lenta dispersione.
- conservate nel cinerario comune del Cimitero di Tobbiana in forma anonima e collettiva.

PARTE TERZA

Affidamento delle ceneri

Articolo 5

Volontà del defunto

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla previa manifestazione di volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001 in una delle seguenti forme:

- disposizione testamentaria tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento eseguita in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- iscrizione ad associazioni di cremazioni che presentino dichiarazione del defunto di espressa volontà all'affidamento delle ceneri.
- in mancanza di disposizione testamentaria o qualsiasi altra espressione di volontà resa dal defunto, l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata in presenza di analoga volontà dichiarata dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo come individuato secondo agli articoli 74, 75 76 e 77 del CC o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Articolo 6 Soggetto affidatario

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna contenente le ceneri può essere qualsiasi persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso.
2. L'affidatario deve presentare istanza di affidamento nella quale sia indicato:
 - Dati anagrafici e residenza del richiedente
 - Dichiarazione di responsabilità per la corretta custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale
 - Luogo di conservazione dell'urna
 - Dichiarazione di conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di profanazione dell'urna o dispersione delle ceneri non autorizzata.

Articolo 7 Luogo di conservazione

1. L'urna contenente le ceneri è conservata presso la residenza dell'affidatario. Qualora l'affidatario cambi la propria residenza, è tenuto a darne notizia al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro 10 giorni dalla variazione stessa e ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione al trasporto.

Articolo 8 Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montale.
2. Se l'affidatario è residente in altro Comune, il Comune di Montale in quanto comune di decesso, provvede alla sola autorizzazione per il trasporto dell'urna contenente le ceneri.
3. Il provvedimento di affidamento è di competenza del Comune di residenza dell'affidatario.
4. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro Comune, quest'ultimo dovrà disporre un nuovo atto di affidamento.
5. L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.

Articolo 9 Rinuncia all'affidamento

1. L'affidamento delle ceneri può essere oggetto di rinuncia da parte dell'affidatario.
2. La rinuncia all'affidamento deve risultare da una dichiarazione resa per iscritto dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune che ha autorizzato l'affidamento. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno non implica anche quella degli altri affidatari.
3. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento sempre nel rispetto della volontà del defunto, in mancanza l'urna è

consegnata al Cimitero per il collocamento in apposito cinerario con spese a carico degli aventi titolo.

Articolo 10 Registro degli affidamenti

1. Presso l'Ufficio di Stato civile è predisposto e tenuto apposito registro nel quale sono riportati i dati anagrafici dei defunti per i quali è stata effettuata la cremazione e l'affidamento, quelli dell'affidatario, del luogo di conservazione, le eventuali variazioni e gli esiti dei controlli effettuati.

PARTE QUARTA **Dispersione delle ceneri**

Articolo 11 Volontà del defunto

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001, in una delle seguenti forme:

a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione effettuata in data successiva a quella della disposizione stessa.

b) Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto, vale anche contro il parere dei familiari. La dichiarazione di iscrizione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione il quale certifica la regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà resa dal defunto, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata in presenza di analoga volontà dichiarata dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75 76 e 77 del Codice Civile o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

d) Per i minori e le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Articolo 12 Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto sulla base di espressa volontà o in mancanza come stabilito al precedente articolo per la volontà alla dispersione.

2. Qualora la persona indicata dichiarasse la propria indisponibilità, o risultasse impossibilitata ad eseguire la dispersione, oppure nell'ipotesi in cui il defunto non avesse individuato nessun soggetto, sono titolari all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

- coniuge

- figli
- altri familiari aventi diritto
- esecutore testamentario
- legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- personale appositamente autorizzato dal Comune

Articolo 13 Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso.
2. Qualora la dispersione avvenga nel territorio di altro Comune, occorre preventivamente acquisire il nulla osta del Comune di dispersione.
3. L'autorizzazione alla dispersione deve essere formulata con apposita domanda indicante il luogo della dispersione corredata da supporti cartografici e fotografici ed in caso di dispersione in aree private, da dichiarazione scritta di assenso da parte del proprietario.

Articolo 14 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 lett. c) della L.130/2001 e dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 29/2004, come modificata con la L.R. n. 66/2013, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro.
2. La dispersione è in ogni caso vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).
3. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale di Montale non sono equiparabili a fiumi o laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.
4. In attesa dell'acquisizione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, le ceneri possono essere depositate presso uno dei Cimiteri comunali con spese a carico dei familiari.

Articolo 15 Verbale delle dispersioni e registro delle dispersioni

1. Della dispersione delle ceneri dovrà essere redatto apposito verbale da consegnare per il deposito presso l'Ufficio di stato Civile del Comune di Montale, dal quale è predisposto e tenuto apposito registro ove saranno annotati i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state disperse, ed il luogo della dispersione come documentato mediante supporti cartografici o fotografici da parte dell'esecutore all'atto della richiesta dell'autorizzazione.

Articolo 16

Smaltimento dell'urna cineraria

1. Dopo la dispersione delle ceneri, l'urna cineraria deve essere riconsegnata ai servizi cimiteriali del Comune affinché sia proceduto allo smaltimento.

PARTE QUINTA **Inumazione delle ceneri**

Articolo 17 Inumazione delle ceneri

1. L'inumazione delle ceneri per la lenta dispersione, è consentita solo in aree cimiteriali, predisposte appositamente. Non è consentita l'inumazione in spazi diversi.
2. La durata delle inumazioni è stabilita in anni 10.
3. Le urne destinate all'inumazione dovranno essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione entro il periodo di inumazione come sopra stabilito.
4. Le fosse di inumazione delle urne devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza che di larghezza ed essere tra loro separate da spazi di larghezza non inferiori a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
5. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da cippi sui quali saranno fissate targhe con l'indicazione dei dati del defunto.
6. Le dimensioni e le caratteristiche dei cippi e delle targhe devono avere dimensioni proporzionate alla misura delle fosse.
7. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali.

PARTE SESTA **Disposizioni finali**

Articolo 18 Nuove opere per la inumazione e dispersione delle ceneri

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate e rese idonee le aree cimiteriali destinate all'inumazione delle urne cinerarie ed alla dispersione delle ceneri.

Articolo 19 Controlli

1. Il Comune di Montale si riserva la facoltà di effettuare controlli tramite propri incaricati circa l'effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato all'atto dell'affidamento e sulle corrette modalità di conservazione dell'urna stessa.
2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato l'Amministrazione, previa diffida formale contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata

disponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero Comunale con spese a carico dell'affidatario.

Articolo 20 Tariffe

1. La cremazione e l'inumazione avvengono a titolo gratuito per i cittadini indigenti. La Giunta Comunale, con appositi atti, stabilisce eventuali tariffe relative alle operazioni connesse all'attività di dispersione ed inumazione delle ceneri.

Articolo 21 Senso comunitario della morte

1. Al fine di mantenere vivo il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto dal presente regolamento e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, viene realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, da eseguire secondo la modalità tecniche individuate dal responsabile dei servizi cimiteriali con oneri a carico dei familiari.

Articolo 22 Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Montale favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

3. Le informazioni sono divulgate mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 23 Potere d'ordinanza del Sindaco

1. E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco in materia di igiene pubblica e sanità, di cui all'articolo 50 del decreto Legislativo n. 267/2000.

Articolo 24 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 24 articoli, entra in vigore il giorno 01 gennaio 2023.